



# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI**

APPROVATO  
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 28/02/2024



## Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune di Almese (To) promuove la realizzazione e la gestione di "orti comunali" o "orti urbani" per i seguenti motivi:

- diffondere la cultura del Verde e dell'Agricoltura;
- sensibilizzare le Famiglie sull'importanza e sulla validità di un'alimentazione sana ed equilibrata;
- divulgare tecniche di agricoltura sostenibile;
- riqualificare aree degradate all'interno del territorio comunale;
- favorire l'aggregazione e le relative possibilità di coesione e presidio sociale;
- permettere lo sviluppo di piccole possibili autosufficienze alimentari sul territorio comunale.

2. Il Comune di Almese (To) assegna, tramite apposito Bando pubblico, ai propri Cittadini residenti maggiorenni che ne facciano richiesta (in forma individuale o per conto di un gruppo di cui comunque venga indicato il "Soggetto Assegnatario Responsabile" nella misura di un solo appezzamento di terreno per richiedente) parti di terreni comunali da destinarsi ad "orto comunale" o "orto urbano". L'intestatario maggiorenne della singola ed individuale domanda, accettata dal Comune di Almese, diverrà automaticamente il "Soggetto Assegnatario Responsabile"

3. Al momento la superficie di ogni singolo lotto di terreno (inteso d'ora in poi come "orto comunale" o "orto urbano") in assegnazione risulta essere di circa 50 metri quadrati. I lotti di terreno e/o più in generale i siti comunali presenti in oggetto saranno consegnati liberi da impedimenti.

4. Per "orto comunale" o "orto urbano" si intende un singolo appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, piccoli frutti con dimensioni limitate (esempio: fragole, lamponi, more, ribes, mirtilli) e ortaggi per la soddisfazione dei bisogni del "Soggetto Assegnatario" e dei suoi familiari, con assoluto divieto di farne commercio o di utilizzarlo a scopo di lucro.

## Articolo 2 - Modalità di assegnazione. Requisiti dei Soggetti interessati

1. All'assegnazione degli "orti comunali" o "orti urbani" possono partecipare esclusivamente i Cittadini Maggiorenni residenti nel Comune di Almese (To).

2. Non potranno presentare e non verranno validate ed accettate domande di assegnazione dei lotti di terreno da coloro che:

- a) svolgono già attività di "imprenditore agricolo" in forma professionale o anche solo in forma di "part-time";
- b) sono iscritti (con Partita IVA all'Agenzia delle Entrate e/o all'INPS) come "Coltivatori diretti";
- c) hanno, come proprietà personale oppure in usufrutto, altri appezzamenti di terreni coltivabili ad "orto" comunque ubicati nel Comune di Almese (To) ivi comprese le pertinenze di terreni adiacenti ad edifici di proprietà o in locazione, già destinati alle attività agricole, agreste, rurali od orticole.

3. L'assegnazione dei singoli lotti di terreno ("orti comunali" o "orti urbani") verrà effettuata, dall'Ufficio Cultura-Settore Affari Generali, mediante sorteggio pubblico tra tutte le domande ritenute valide e ricevute in tempo utile a seguito di pubblicazione di un apposito Bando Pubblico. I singoli lotti saranno assegnati partendo dal Lotto nr° 1 sino all'esaurimento di tutti i lotti od appezzamenti messi a disposizione come segnalato nel Bando.

4. Nel caso esclusivo in cui le domande di iscrizione ricevute (in base a quanto previsto dal Bando Pubblico in corso) coincidessero con l'esatto numero dei lotti di terreno messi a disposizione dal Comune, chi presenta la domanda e si trovava già in passato ad occupare e coltivare uno specifico numero di lotto di terreno, questo potrà essere tenuto in evidenza dagli Uffici del Comune per il mantenimento allo stesso Soggetto, al momento dell'assegnazione dei terreni con il nuovo Bando Pubblico. Tale condizione non rappresenta ne potrà mai rappresentare comunque un titolo giuridico di riconoscimento come diritto acquisito.

5. In caso di ricezione di un numero di domande superiore alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una "graduatoria di riserva" tra tutti i Soggetti intervenuti ed aventi diritto. Da tale graduatoria si potrà attingere per le future assegnazioni, *senza riaprire il bando pubblico in oggetto o attivarne un altro*, in caso di decadenza anticipata dell'assegnazione precedente dei lotti di terreno coltivabile. La presente graduatoria di riserva avrà medesima scadenza della concessione originaria, come prevista nello stesso bando di assegnazione principale (il tempo "residuo" ma entro e non oltre i 3 anni).

6. Verrà assegnato un unico lotto di terreno coltivabile ad un singolo Soggetto presente per singolo "nucleo familiare" (n.b. - per "nucleo familiare" si intende l'insieme delle persone conviventi che condividono il domicilio o la residenza o le risorse economiche in quanto legate da vincoli affettivi, di parentela, di matrimonio, di affinità, di tutela, ecc..) verificando i dati dichiarati nella domanda con l'effettiva residenza del Soggetto richiedente (come dichiarata e registrata in Comune).

7. Il Comune di Almese (To) si riserva la facoltà di destinare uno o più lotti (se liberi e disponibili poiché non assegnati) per proprie iniziative attuali o future di natura educativa ecologica da ritenersi di particolare interesse sociale e/o pubblico oppure di mantenere, più semplicemente, "liberi" dall'occupazione i lotti di terreno non utilizzati o restituiti per revoca, rinuncia, ecc.. allo stesso Comune di Almese (To) prima della scadenza naturale del Bando.

8. Il Comune di Almese (To), mediante il personale interno dei propri Uffici Comunali preposti, potrà:

a) effettuare appositi controlli e verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai "Soggetti Assegnatari Responsabili" nelle domande di richiesta presentate per l'utilizzo dei lotti di terreno messi a disposizione, indistintamente nel corso dell'intera durata dell'assegnazione;

b) indire censimenti, riunioni e assemblee per i Soggetti interessati nel corso della durata di occupazione (come prevista dal Bando Pubblico di assegnazione) per il controllo di un più corretto utilizzo da parte dei "Soggetti Assegnatari Responsabili" onde definire condizioni corrette e più consapevoli circa l'assegnazione e l'utilizzo del proprio lotto di terreno.



9. Nell'area comunale in oggetto in cui sono presenti gli "orti comunali" o "orti urbani" il Comune di Almese (To) mette a disposizione dei propri Utenti:

- a) una presa d'acqua (pompa a mano) utilizzabile, in comunione con altri ed in presenza di adeguata falda acquifera naturale, esclusivamente per l'irrigazione delle stesse aree di terreno adibite ad "orto comunale" o "orto urbano";
- b) una struttura coperta (capanno comune) messa a disposizione per essere adibito come "deposito attrezzi". All'interno di detto capanno si assegnerà uno "spazio" riservato per il contenimento dei propri "attrezzi (agricoli) personali" di proprietà dei "Soggetti Assegnatari Responsabili" eventualmente utilizzati nella coltivazione.

10. Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato prima dell'assegnazione dei lotti di terreno da parte di ogni "Soggetto Assegnatario Responsabile".

#### **Articolo 3 - Durata**

1. La concessione dell'appezzamento di terreno adibito ad "orto comunale" o "orto urbano" avverrà a **titolo gratuito** e avrà **durata di nr. 3 anni** (coincidenti con la durata dell'anno solare) con effettiva scadenza prevista al 31 dicembre dell'ultimo anno, come segnalato nel Bando. Tale concessione non sarà pertanto rinnovabile, in automatico, alla sua naturale scadenza.

2. La concessione temporanea prevista nel Bando Pubblico verrà formalizzata al "Soggetto Assegnatario Responsabile" mediante una apposita scrittura privata da sottoscrivere e da registrarsi qualora necessario.

#### **Articolo 4 - Modalità di coltivazione**

1. Sull'area comunale di terreno agricolo assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola e non potranno essere piantati alberi "da frutto" (frutticoltura con alberate crescenti). In ogni caso la produzione ricavata in loco non potrà dare adito ad una attività commerciale o a scopo di lucro da parte del "Soggetto Assegnatario Responsabile" o suo incaricato o delegato o familiare.

2. La delimitazione interna dei singoli lotti di terreno presenti in loco non dovrà essere in alcun modo modificata rispetto a quanto effettivamente consegnato dal Comune di Almese (To).

3. Gli "orti comunali" od "orti urbani" comunali dovranno essere coltivati senza l'utilizzo di prodotti chimici o sostanze inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno al proprio lotto ma anche agli altri lotti vicini, in loco assegnati, e, più in generale, all'ambiente e alla salute umana. L'accertamento da parte del Comune di Almese (To) circa l'utilizzo di tali prodotti in loco comporterà la revoca automatica dell'assegnazione.

#### **Articolo 5 - Divieti**

1. Il "Soggetto Assegnatario Responsabile" non potrà tenere in forma stabile, dentro l'area assegnata, degli animali né svolgere attività di allevamento, né usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe o diserbanti o, più in generale, altri prodotti che possano in qualche modo arrecare disturbo o creare problemi agli altri affidatari e/o al Comune di Almese (To).

2. Il "Soggetto Assegnatario Responsabile" non potrà avvalersi di alcuna sorta di manodopera retribuita per la coltivazione dell'area assegnata né concederne a Terzi Soggetti l'uso, pena l'immediata decadenza della personale assegnazione.

3. E' fatto assoluto divieto alla creazione e costruzione abusiva di ogni tipologia di costruzione (strutture semoventi o prefabbricate, capanni, casotti e similari che possano altresì destare problemi anche con la proiezione dell'ombra nei riguardi dei lotti di terreno vicini al proprio) pena la revoca dell'assegnazione.

4. E' inoltre vietato:

- a) scaricare in loco dei materiali personali anche se non inquinanti;
- b) tenere o conservare nel proprio lotto di terreno (numerato) depositi di materiali infiammabili e non, comunque non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, sacchi o borse in plastica, ecc.);
- c) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica;
- d) accendere fuochi di qualsiasi genere e dimensione. Più in generale è severamente vietato bruciare stoppie, paglia, erbacce e rifiuti;
- e) superare l'altezza di 180 centimetri con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni, onde evitare ombreggiature verso i vicini oppure occultare la vista dell'orto con teli, steccati o siepi;
- f) per ragioni di carattere igienico-sanitario, in tutta la presente area comunale, compreso gli spazi "comuni", non possono essere allestite strutture per la cottura e/o il consumo di cibo direttamente in loco;
- g) scambiarsi i lotti di terreno e/o occupare quelli non utilizzati (se presenti);
- h) depositare e mantenere in loco ed in forma stabile (anche se all'interno del proprio lotto di terreno) panchine, seggiole o sedie, cartelli segnaletici, bandiere e/o materiale affisso e/o attrezzature simili.

#### **Articolo 6 – Obblighi e comportamenti**

1. Ogni "Soggetto Assegnatario Responsabile" dovrà rispettare i seguenti obblighi:

- a) trattare con cura e tenere sempre pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, le aree esterne ed interne del casotto, gli accessi, i viottoli tra i diversi lotti di terreno e i fossetti di scolo;
- b) pulire, ogni qualvolta si renda necessario, rimuovendo ed allontanando dal proprio lotto di terreno eventuali arbusti e/o erbacce;
- c) tutte le personali attrezzature agricole (pale, vanghe, rastrelli, ecc.. ecc...) utilizzate in loco dovranno essere sempre spostati o ritirati al termine del proprio utilizzo nel capanno comune (negli spazi numerati e destinati ad ogni lotto di terreno) oppure riportati alla propria residenza a cura del "Soggetto Assegnatario Responsabile" senza lasciarli depositati, liberamente, in loco;
- d) fare buon uso del sistema di irrigazione (pompa a mano) presente in loco e segnalare agli Uffici Comunali competenti eventuali problemi connessi al suo utilizzo;



- e) eventuali residui vegetali dovranno essere smaltiti a cura dei "Soggetti Assegnatari Responsabili" oppure potranno essere interrati nel proprio lotto di terreno;
- f) non si devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) nel contesto urbano locale e/o verso gli altri lotti e proprietà private limitrofe;
- g) dovranno essere segnalati agli Uffici Comunali competenti eventuali casi pericolosi per la collettività e, in caso di emergenza locale connessa, tutti dovranno attenersi alle istruzioni ricevute a cura del Comune;
- h) sono tutti tenuti a rispettare le comuni e consuete norme di convivenza civile nei confronti degli altri assegnatari e del personale comunale;

#### **Articolo 7 - Scadenza assegnazione**

1. Allo scadere della data di assegnazione prevista dal Bando Pubblico) ogni "Soggetto Assegnatario Responsabile" dovrà:

- a) lasciare il proprio terreno libero, pulito e sgombro da attrezzature, ecc.. ;
- b) lasciare libero il proprio spazio previsto all'interno della struttura coperta (capanno comune) messa a disposizione come "deposito attrezzi". All'interno di detto capanno dovranno essere quindi allontanate tutte le eventuali attrezzature agricole e/o dotazioni personali di proprietà dei "Soggetti Assegnatari Responsabili" eventualmente presenti in quanto utilizzate per il proprio lotto.

#### **Articolo 8 - Danni**

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che i "Soggetti Assegnatari Responsabili" possano subire o causare anche a Terzi Soggetti saranno a Loro esclusivamente imputabili.

2. Il Comune di Almese (To) resta pertanto manlevato da ogni sorta di Responsabilità nei confronti dei "Soggetti Assegnatari Responsabili" e come ripresi e/o riportati dal comma precedente.

3. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata attentamente dagli Uffici Amministrativi Comunali competenti con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, al Codice Civile.

#### **Articolo 9 - Revoca o Termine dell'assegnazione (naturale oppure obbligata)**

1. L'assegnazione dei lotti di terreno è data a "titolo temporaneo" ed è revocabile in qualsiasi momento (anche senza preavviso nei casi più critici o pericolosi) senza che alcun diritto o risarcimento spetti al "Soggetto Assegnatario Responsabile".

2. In ogni caso il Comune di Almese (To) potrà revocare l'assegnazione per delle gravi inadempienze effettuate a cura del "Soggetto Assegnatario Responsabile". E' inteso che, sia per gravi motivi indotti dal comportamento dello stesso "Soggetto Assegnatario Responsabile" o da suo incaricato (es. furti, danneggiamenti, sconfinamenti, recinzioni alte od ombrose, ecc..) oppure per motivi dovuti ad un utilizzo improprio del proprio lotto di terreno e/o delle aree

comuni affidate, la presente concessione potrà essere revocata d'ufficio con un preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata o posta PEC, da inoltrarsi al "Soggetto Assegnatario Responsabile", a cura dell'Ufficio Comunale preposto.

3. Qualora l'area rappresentata dal lotto di terreno assegnato risultasse particolarmente sporca, degradata, incolta, abbandonata, disordinata, contenente elementi non consoni alla coltivazione o pericolosi per gli altri lotti adiacenti, ecc.. il Comune di Almese e gli Uffici Comunali competenti (Ufficio Cultura-Settore Affari Generali – Ufficio Polizia Locale – Ufficio Tecnico Settore LL.PP.), dopo aver provveduto ad eseguire un sopralluogo, potranno eseguire ed attivare la revoca dell'assegnazione del lotto/lotti di terreno sotto accusa.

4. Qualora il "Soggetto Assegnatario Responsabile" ritenesse di non utilizzare più il proprio lotto di terreno (orto) assegnato può terminare la sua occupazione. Lo stesso è però obbligato a segnalare la sua rinuncia all'utilizzo (riconsegnando copia delle chiavi di accesso all'area al Comune di Almese consegnate al momento dell'assegnazione) mediante una comunicazione scritta indicando la data di effettiva cessazione della sua occupazione e la consegna delle chiavi di accesso ai lotti e al capanno comune.

5. Nello specifico caso in cui il "Soggetto Assegnatario Responsabile" spostasse la sua residenza altrove, decade immediatamente (alla data ufficiale prevista dal suo cambio di residenza, come registrata in Anagrafe Comunale) l'occupazione del suo lotto di terreno attribuito con l'obbligo di sua restituzione al Comune per l'eventuale riassegnazione ad altro Utente, come riportato nella nell' Articolo 2 – comma 4 "Modalità di assegnazione. Requisiti".

6. Nel caso di rinuncia, di decesso, di revoca, ecc.. ecc.. tutti gli attrezzi personali e, più in generale, tutti i materiali di proprietà personale dell'Ex Soggetto Affidatario dovranno essere allontanati prima possibile (entro 15 giorni) onde permettere di riutilizzare il lotto di terreno e lo spazio presente all'interno del capanno comune. Trascorsi i 15 giorni indicati il Comune di Almese si riserva di allontanare (in discarica) tutti i materiali, i prodotti e la strumentazione personale ritrovata in loco.

7. Le eventuali nuove assegnazioni effettuate nel corso dell'anno solare (effettuate a seguito di cessazione dell'utilizzo del terreno da parte del Soggetto Assegnatario precedente, in relazione ad intervenute disponibilità di lotti di terreno avvenuti per rinuncia, trasferimento residenza del Soggetto Assegnatario, decesso, revoca, ecc..) avranno una durata continuativa residua fino al 31 dicembre dell'ultimo anno previsto dal Bando Pubblico in corso di esecuzione.

#### **Articolo 10 – Modifiche articoli, applicazione del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è suscettibile di possibili modifiche ed integrazioni che potranno essere adottate successivamente dal Consiglio Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a nuove norme di Legge o Regole differenti intervenute in argomento e/o per suggerimenti da ritenersi utili per l'intera collettività.

2. Tutte le eventuali variazioni e/o modifiche al presente Regolamento presentate dal Comune di Almese, pena decadenza dall'assegnazione dei lotti di terreno in oggetto, saranno automaticamente ed integralmente accettate da tutti i "Soggetti Assegnatari Responsabili" al momento attivi e/o presenti secondo l'ultima assegnazione ritenuta valida (in ordine temporale) dei lotti di terreno.



3. Qualora i "*Soggetti Assegnatari Responsabili*" non accettassero quanto indicato nel precedente comma 2, questi saranno automaticamente esclusi dall'assegnazione del proprio lotto attivando la procedura di immediata restituzione del proprio lotto di terreno.

4. Una copia del presente Regolamento sarà allegata ad ogni singola scrittura di concessione per ogni lotto di terreno assegnato. Ogni modifica effettuata in futuro verrà segnalata a tutti i "*Soggetti Assegnatari Responsabili*" attivi ed abilitati al momento dell'approvazione delle modifiche così proposte.

5. Il presente Regolamento è valido integralmente a partire dalla data di sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e, in mancanza di modifiche/variazioni/integrazioni da parte del Comune di Almese (To) sarà da intendersi valido e prorogato di anno in anno sino ad eventuali nuove variazioni da deliberare dal Consiglio Comunale locale.